



COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

Regolamento per la definizione e la disciplina dell'uso dello Stemma e del Gonfalone del Comune di Alanno, nonché delle Bandiere e dei distintivi del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale.

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 27/08/2014)

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Capo I Fonti, oggetto e dotazioni

Articolo 1 Fonti pag. 4

Articolo 2 Oggetto del regolamento pag. 4

Articolo 3 Dotazioni del Comune pag. 4

Capo II Definizioni

Articolo 4 Stemma pag. 4

Articolo 5 Gonfalone pag. 5

Articolo 6 Bandiera pag. 5

Articolo 7 Fascia distintiva del Sindaco pag. 5

Articolo 8 Fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale pag. 5

Titolo II Disposizioni sull'uso

Capo I Uso dello Stemma e del Gonfalone

Articolo 9 Uso dello Stemma pag. 6

Articolo 10 Uso del Gonfalone pag. 7

Articolo 11 Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civili pag. 7

Articolo 12 Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose pag. 7

Articolo 13 Porta Gonfalone e scorta pag. 8

Capo II Uso dei distintivi del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale

Articolo 14 Uso della fascia distintiva del Sindaco pag. 8

Articolo 15 Uso della fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale pag. 8

Capo III Uso delle Bandiere

Articolo 16 Uso della bandiera del Comune di Alanno, di quella della Provincia di Pescara e di quella della Regione Abruzzo pag. 9

Articolo 17 Uso della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione Europea pag. 9

Articolo 18 Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri pag. 9

Articolo 19 Esposizione delle bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni pag. 9
pag. 10

Articolo 20 Modalità di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici pag. 10

Articolo 21 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici

Articolo 22 Responsabile della corretta esposizione delle bandiere pag. 10

Titolo III Disposizioni finali

Capo I Norme finali e di rinvio

Articolo 23 Responsabili della corretta applicazione del regolamento pag. 11

Articolo 24 Entrata in vigore pag. 11

Articolo 25 Disposizioni di adeguamento automatico pag. 11

Articolo 26 Norme di rinvio pag. 11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

FONTI, OGGETTO E DOTAZIONI

Articolo 1

Fonti

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge 05.02.1998 n.22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea" e del D.P.R. 07.04.2000 n. 121 "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici" nonché dello Statuto del Comune di Alanno ed in relazione al disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento è la definizione e la disciplina dell'uso dello Stemma, del Gonfalone, della fascia distintiva del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, nonché delle modalità di esposizione delle bandiere all'interno ed all'esterno degli edifici comunali.

Articolo 3

Dotazioni del Comune

1. Il Comune di Alanno è dotato quali segni distintivi della propria personalità giuridica dello Stemma, del Gonfalone e della Bandiera.

CAPO II

DEFINIZIONI

Articolo 4

Stemma

1. Il Comune di Alanno ha come segno distintivo lo Stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 21 giugno 1989 al n. 7 fog. n. 349, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio dello Stato il 16 agosto 1989 e registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 29 settembre 1989 alla pag. n. 35 e così blasonato: "d'azzurro, al semivolo destro, abbassato, d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.

Articolo 5 *Gonfalone*

1. Il Gonfalone del Comune di Alanno emblema ufficiale e storico della municipalità, racchiude in sé le culture, le tradizioni, le autonomie, le identità, la storia ed i colori del paese. Esso è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei Conti il 21 giugno 1989 al n. 7 fog. n. 349, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio dello Stato il 16 agosto 1989 e registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 29 settembre 1989 alla pag. n. 35 è così blasonato: "drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."
2. Il Gonfalone deve essere conservato in decoroso stato di conservazione; il Sindaco vigila che lo stesso sia custodito in modo idoneo nel palazzo municipale. Il Gonfalone d'ordinanza è custodito nella sala della adunanze del Consiglio comunale. Un secondo esemplare del Gonfalone deve essere presente nell'ufficio del Sindaco.

Articolo 6 *Bandiera*

1. Con il presente regolamento viene istituita la bandiera Comunale che è descritta come di seguito: "*Drappo ripartito in due parti uguali distinto verticalmente, con colorazione di colore azzurro chiaro ed argento con al centro riportato lo stemma del Comune e con l'iscrizione recante la denominazione del Comune di Alanno*".

Articolo 7 *Fascia distintiva del Sindaco*

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma del Comune e lo Stemma della Repubblica.

Articolo 8 *Fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale*

1. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia coi colori araldici, azzurro ed argento della Comunità di Alanno, con lo stemma della Repubblica e del Comune.

TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'USO

CAPO I

USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

Articolo 9 *Uso dello Stemma*

1. Lo Stemma identifica il Comune e la sua effigie deve essere sempre accompagnata dalla dizione "Comune di Alanno".
2. Lo Stemma comunale è sempre riprodotto su:
 - carta intestata e sito internet del Comune, atti di ufficio, atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
 - manifesti pubblici, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;
 - manifesti, documenti o pubblicazioni riguardanti manifestazioni promosse direttamente, in collaborazione o patrocinate dal Comune;
 - inviti predisposti dal Comune;
 - targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
 - pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sugli automezzi comunali salvo non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori;
 - oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza.

La riproduzione da parte del Comune dello Stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativa.

3. La riproduzione dello Stemma del Comune, per fini non istituzionali, da parte di associazioni, enti, società, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, su proposta del competente ufficio.
4. Il legale rappresentante dell'associazione, ente, società, la persona fisica o giuridica che intende ottenere la concessione in uso dello Stemma comunale deve presentare richiesta scritta motivata, che indichi l'uso che se ne vuole fare. Nel caso di autorizzazione all'uso dello Stemma, gli uffici preposti provvedono a trasmettere all'associazione, ente, società, alla persona fisica o giuridica richiedente, il provvedimento autorizzativo.
5. L'eventuale uso improprio ed indecoroso dello Stemma comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso dello stesso, con contestuale comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€ 25,00) a euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'applicazione della misura ridotta della sanzione è quella che sarà stabilita nella misura fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all'articolo 16 comma 2, della Legge 689/81, come modificato dall'articolo 6-bis dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92.

Articolo 10 *Uso del Gonfalone*

1. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi comunali.

2. La presenza del Gonfalone, è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche, religiose e di altra natura, particolarmente sentite dalla comunità, quali:
 - Anniversario della liberazione - 25 aprile;
 - Festa della Repubblica - 2 giugno;
 - Festa dell'unità nazionale e Giornata delle Forze Armate. Anniversario della vittoria della prima guerra mondiale - 4 novembre o il giorno in cui si celebra la ricorrenza;
 - Solennità del Santo Patrono della Parrocchia di Alanno - 7 agosto o il giorno in cui si celebra la ricorrenza;
 - Solennità del Corpus Domini;
 - Cerimonie di gemellaggio;
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti in cui il Comune sia invitato formalmente a presenziare;
 - Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale;
 - Funerali di amministratori e di ex amministratori pubblici, e su decisione del Sindaco di cittadini onorari o benemeriti o di personaggi la cui attività ha avuto un profondo significato civile, politico o religioso per la comunità.
3. Per altre manifestazioni o cerimonie la presenza del Gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Articolo 11

Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civili

1. Nelle cerimonie civili il Gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia o della Regione, questi devono avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
2. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

Articolo 12

Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il Gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell'altare. Per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quelle della Regione e della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e, alternativamente, alle altre bandiere. In ugual modo, sarà disposto per la partecipazione a celebrazioni all'aperto.
2. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l'ordine di rappresentanza, come previsto al precedente articolo 11, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico.
3. Nei cortei funebri il Gonfalone precederà il feretro e sarà listato a lutto con due strisce di velo nero.

Articolo 13
Porta Gonfalone e scorta

1. Il Gonfalone è portato da personale ausiliario designato dal Sindaco o da chi lo sostituisce, e scortato da almeno un agente di Polizia Locale in alta uniforme.
2. In casi eccezionali il Gonfalone potrà essere portato da persona estranea al personale comunale, designata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, ma sempre scortato da almeno un agente di Polizia Locale in alta uniforme.
3. La presenza a qualsiasi manifestazione o cerimonia del Gonfalone sarà sempre accompagnata dal Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare dal Vice-Sindaco, da un Assessore oppure da un Consigliere a ciò delegato. In tali occasioni, indosseranno una fascia distintiva.

CAPO II
***USO DEI DISTINTIVI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE***

Articolo 14
Uso della fascia distintiva del Sindaco

1. L'uso della fascia tricolore, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente dal Vice-Sindaco, da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

Articolo 15
Uso della fascia distintiva del Presidente del Consiglio comunale

1. L'uso della fascia del Comune di Alanno, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, è strettamente riservato alla persona del Presidente del Consiglio comunale, o di chi ne svolge le funzioni vicarie. Il Presidente potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
2. L'uso della fascia è consentito solo nelle cerimonie e ricorrenze di cui al precedente articolo 10.

CAPO III
USO DELLE BANDIERE

Articolo 16
Uso della bandiera del Comune di Alanno, di quella della Provincia di Pescara e di quella della Regione Abruzzo

1. All'esterno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo municipale e degli edifici comunali che lo consentono, la bandiera del Comune di Alanno è esposta di norma in via permanente.
2. L'uso della bandiera del Comune di Alanno è previsto nelle seguenti giornate:

- In occasione delle riunioni del Consiglio comunale;
 - Solennità del Santo Patrono della Parrocchia di Alanno – 7 agosto;
 - Solennità del Corpus Domini;
3. All'esterno degli edifici indicati al primo comma il Sindaco può disporre, con proprio provvedimento, che vengano esposte le bandiere della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo, sempre affiancate da quella del Comune di Alanno. L'esposizione delle bandiere viene sempre fatta secondo le rispettive precedenze dettate dalla Legge.

Articolo 17

Uso della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione Europea

1. L'esposizione delle bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea all'esterno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo municipale e degli edifici comunali che lo consentono, non ha luogo in via permanente ma nei casi previsti dalla Legge. Può però essere disposta dal Sindaco, con proprio provvedimento, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.
2. Le bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea, vengono inoltre esposte all'esterno delle sedi di cui al precedente comma, in occasione delle giornate di cui al secondo comma del precedente articolo, secondo le rispettive precedenze dettate dalla Legge.

Articolo 18

Esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri

1. Il Sindaco può disporre che all'esterno e all'interno degli edifici pubblici si esponano bandiere di Paesi stranieri solo in caso di convegni, gemellaggi, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali.

Articolo 19

Esposizione delle bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni

1. Il Sindaco può disporre, all'esterno e all'interno degli edifici pubblici, l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di Legge in caso di convegni, gemellaggi, incontri e manifestazioni, o di visite ufficiali di personalità, che coinvolgano detti soggetti, o per analoghe ragioni cerimoniali.

Articolo 20

Modalità di esposizione delle bandiere sugli edifici pubblici

1. Le bandiere devono essere esposte in modo proprio e dignitoso e non devono essere in cattivo stato d'uso. Non possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo né su di esse, né sul pennone o l'asta che le reca.
2. Le bandiere devono essere di eguali dimensioni e materiale, e su ciascuna asta o pennone può essere issata una sola bandiera, e tutte alla medesima

altezza.

3. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
4. Per le ulteriori modalità di esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici, si rimanda alle disposizioni di Legge, agli usi e consuetudine ed alle norme cerimoniali vigenti in materia.

Articolo 21

Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici pubblici

1. La bandiera del Comune, della Provincia di Pescara, della Regione Abruzzo, della Repubblica e quella dell'Unione Europea, sono esposte, su aste a terra, nei seguenti luoghi:
 - Sala del Consiglio comunale - alla destra del tavolo della presidenza;
 - Ufficio del Sindaco - alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco;
 - Sala della Giunta comunale.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera comunale, quella provinciale, quella regionale, quella della repubblica e quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. In occasione di cerimonie ufficiali che coinvolgano ospiti stranieri o di altri Enti, corpi o associazioni, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate, sono esposte oltre la bandiera comunale, provinciale, regionale, della repubblica ed europea, anche quelle di detti soggetti ospiti.

Articolo 22

Responsabile della corretta esposizione delle bandiere

1. Il Responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno della sede del Consiglio comunale, del Palazzo municipale e degli edifici comunali che lo consentono è individuato dal Sindaco con proprio provvedimento, all'interno del personale dell'amministrazione comunale.
2. Il Responsabile del relativo Settore dovrà vigilare sul corretto adempimento da parte del soggetto incaricato dei compiti assegnati.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 23

Responsabili della corretta applicazione del regolamento

1. I Responsabili dell'Area Affari Generali ed il Responsabile del Settore Polizia Locale dovranno vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.

Articolo 24
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio comunale con cui vengono approvati.

Articolo 25
Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia.
2. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Articolo 26
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati.